



Memoria audizione 12 Luglio 2017

Oggetto: Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2014/87 Euratom che modifica la Direttiva 2009/71 Euratom sulla Sicurezza nucleare

Si ringrazia per l'opportunità data a SOGIN di esprimere le proprie valutazioni sullo schema di D.lgs. in oggetto.

Entrando subito nel merito, Sogin ribadisce l'importanza che la transizione da ISPRA a ISIN sia la più rapida possibile, dato che le attività di *decommissioning* sono strettamente legate anche alla piena operatività dell'Autorità di controllo. È pertanto fondamentale che l'Ispettorato sia dotato dell'adeguato capitale umano tecnico e di tutte le risorse economiche e operative per svolgere le proprie funzioni istituzionali autorizzative e di controllo.

Un controllore forte, competente e "indipendente", è:

- un fondamento per la sicurezza
- una certezza e un supporto per il controllato e le sue attività

Risulta evidente il fatto che la dotazione di risorse adeguate è condizione indispensabile per permettere all'ente di controllo di svolgere in modo efficiente ed efficace il proprio ruolo (il numero delle autorizzazioni/approvazioni è fortemente condizionato dalla capacità operativa del soggetto controllore).

Sogin sintetizza in quattro rilievi le proprie considerazioni:

1. Sogin valuta necessario porre l'accento sul punto dell'articolato dedicato al finanziamento dell'ISIN. L'attuale formulazione del disposto normativo (articolo 2, comma 1, lettera g) dello schema di decreto legislativo) prevede che la somma di Euro 3,81 milioni sia conferita ad ISIN "mediante versamento ... di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica ... **con contestuale riduzione di una quota di pari importo della quota erogata alla Sogin S.p.A**". Si tratta di una formulazione che determina problemi attuativi di non trascurabile rilievo per la nostra Società, per l'azionista unico della stessa (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e per l'AEEGSI, che si troverebbe "costretta" a rivedere le modalità di riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin per lo svolgimento delle proprie attività di preminente interesse pubblico.

Sogin, pur condividendo le modalità di finanziamento dell'ISIN attraverso la componente A2 della bolletta elettrica previste nello schema di D.lgs. e sottolineando ancora una volta l'importanza che all'Autorità di controllo sia garantita un'adeguata dotazione finanziaria, ritiene opportuno evidenziare che il sistema di finanziamento della SOGIN è disciplinato sulla base di un apposito sistema di regolazione deliberato dall'AEEGSI, allo scopo di consentire alla nostra azienda di svolgere il "servizio ambientale" per il quale la stessa è stata costituita.

Tale sistema, particolarmente rigoroso, è fondato sostanzialmente sul **"rimborso dei costi autorizzati e effettivamente sostenuti"**, a patto che gli stessi siano afferenti al perimetro degli oneri nucleari, così come definito dalla normativa vigente. Nello specifico Sogin è chiamata a svolgere attività di:

- a) mantenimento/gestione in sicurezza dei siti;
- b) smantellamento degli impianti nucleari;
- c) trattamento e gestione dei rifiuti radioattivi;
- d) gestione del combustibile nucleare anche all'estero;
- e) azioni propedeutiche alla localizzazione e alla realizzazione del Deposito Nazionale.

I piani di smantellamento e i costi stimati (preventivo) e i costi effettivamente sostenuti (consuntivo) sono annualmente sottoposti all'approvazione dell'AEEGSI, e pertanto le somme effettivamente "erogate" alla Sogin a valere sulla componente A2 sono esclusivamente quelle i cui importi sono riconosciuti e approvati espressamente dall'AEEGSI, in quanto funzionali allo svolgimento delle attività proprie della *mission* della Società.

Tutto ciò premesso si ritiene necessario evidenziare che la locuzione inserita nella parte finale dell'Art. 2 comma 1 lettera g) **andrebbe riformulata eliminando le parole "(...) con contestuale riduzione di una somma di pari importo della quota erogata alla Sogin S.p.A."**

La predetta locuzione, qualora fosse mantenuta, determinerebbe infatti una impropria perdita sul bilancio annuale di Sogin.

La riduzione delle somme erogate alla Società comporterebbe infatti una riduzione dei rimborsi della medesima. Trattandosi di una Società che ha un modello di remunerazione basato sui costi sostenuti, la riduzione dei rimborsi porterebbe ad una perdita della Commessa Nucleare, che ad esempio nell'anno 2016 ha registrato un utile netto di 1,44 milioni di euro.

È evidente quindi che la riduzione dei rimborsi pari a Euro 3,81 milioni determinerebbe una perdita secca in Bilancio. La perdita di esercizio eroderebbe, a sua volta, il patrimonio netto della Società, con il risultato di ribaltare a carico del MEF i costi di funzionamento dell'ISIN.

Va evidenziato inoltre che il dettato delle normative europee (in primis la Direttiva 2011/70/EURATOM, articoli 7 e 9) prevede che gli Stati Membri siano garanti della disponibilità finanziaria degli esercenti nucleari, cosa che sarebbe disattesa in presenza di una perdita economica della Sogin causata dalla previsione attuale dell'art 2 comma 1 lettera g.

A valle di questo primo importante punto, Sogin non evidenzia nessun rilievo sostanziale di natura tecnica sullo schema di D.lgs. che recepisce puntualmente la direttiva Euratom 2014/87. Sottolinea però che le modalità prescelte implicheranno procedure particolarmente articolate, ed anche in virtù di questi aspetti, risulta ancora più importante avere un ISIN immediatamente operativo, efficiente e perfettamente funzionante.

Si ritiene comunque opportuno sottoporre all'attenzione delle Commissioni ulteriori tre aspetti.

2. Le attività di decommissioning di Sogin sono fortemente condizionate dal rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell'ente di controllo. Un ISIN forte può fare la differenza sul piano delle autorizzazioni, che ad oggi rappresentano uno dei vulnus del sistema del decommissioning italiano a causa proprio della limitatezza delle attuali risorse in capo all'ISPRA Dipartimento Nucleare (il limite del dimensionamento dell'ente di controllo è stato già evidenziato dal rapporto della missione IRRS, Integrated Regulatory Review Service, condotta dalla IAEA presso Ispra dal 21 novembre al 2 dicembre 2016).

E' necessario e vitale che all'Istituto sia assegnata una nuova dotazione di personale tecnico adeguata a supportare le esigenze operative. In generale, per garantire un salutare bilancio di competenze, l'ingresso dei profili giuridico-amministrativi può essere in numero proporzionale all'ingresso (per nuova assunzione e per distacco) dei profili dotati di competenze tecnico-scientifiche.

E' quindi indispensabile introdurre da subito giovani ingegneri (nucleari, meccanici, civili, chimici, ambientali, fisici, geologi, chimici), che saranno certamente da formare nel tempo ma che possono essere già subito operativi e utili nell'ottica di un ricambio generazionale.

Per tale motivo, sarebbe auspicabile aggiungere all'articolato due vincoli riferiti: i) all'ingresso anche di nuove unità di tipo "esperti tecnici", con profili e competenze tecnico-scientifiche, per garantire il ricambio generazionale nell'ambito del personale preposto alle valutazioni tecniche per le licenze/autorizzazioni; nonché ii) al possesso, almeno per i due terzi del personale complessivo, di profili tecnico-scientifici.

3. La Direttiva è stata *costruita* facendo riferimento principalmente agli esercenti di impianti nucleari in funzionamento, per tale motivo sarebbe indicato, per rendere il testo più omogeneo rispetto alla peculiarità del nostro Paese, inserire una modifica all'art. 5 del presente Schema, ed aggiungere al comma 2 dell'articolo 37-bis, la lettera c):

“Sono assunti a riferimento, nello sviluppo del piano delle operazioni da eseguire, di cui al comma 3 dell'art. 55 del presente decreto, per gli impianti nucleari per i quali è stata chiesta autorizzazione per la disattivazione ai sensi dell'articolo 55”.

4. Infine, è da rilevare come le funzioni sulla radioprotezione siano ad oggi correttamente in capo all'ISIN. Sembra che con lo Schema di decreto di recepimento della Direttiva 59 del 2013, a breve all'esame del Parlamento, si intenda scorporare la parte di radioprotezione portandola in capo all'Istituto Superiore della Sanità. È assolutamente necessario che, come recita la stessa Direttiva Euratom 2014/87, sia individuata, per le strette connessioni esistenti, una singola autorità competente (ISIN) sia per gli aspetti di radioprotezione sia per gli aspetti di sicurezza riferita agli impianti, ai rifiuti radioattivi, alle sorgenti di radiazioni ionizzanti e al controllo della radioattività nell'ambiente.